

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

lavori di realizzazione di quattro barriere antirumore nel tratto compreso tra il km 218+639 e il km 220+935 nel comune di Bussolengo (VR)

(ultimo aggiornamento il 2 febbraio 2012)

- 1. In riferimento alla gara in oggetto, con la presente sono a chiedere se verrà applicata la Legge n. 183/2011 entrata in vigore dal 01/01/2012, per quanto riguarda l'art. 15 in merito ai certificati e alle dichiarazioni sostitutive, che allego alla presente.*

Con riferimento all'applicazione dell'articolo 15 della legge n. 183/2011 nell'ambito della procedura aperta in argomento, si evidenzia che la pubblicazione ufficiale del bando di gara è avvenuta prima dell'entrata in vigore della predetta norma e pertanto tra la documentazione richiesta all'offerente figura anche, al punto III.2.1 lett. b), il "certificato, in originale o copia conforme all'originale, di iscrizione alla C.C.I.A.A. od analogo registro professionale dello Stato di residenza, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata per la gara e recante l'apposita dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/98".

Tenuto conto tuttavia che a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, "sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», qualora l'operatore economico in fase di predisposizione della documentazione da inserire nel plico d'offerta fosse sprovvisto del certificato come richiesto al punto III.2.1 lett. b) del bando di gara, il medesimo dovrà ovviare mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dovrà attestare di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando: numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo; numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.-indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; la sussistenza del "Nulla Osta" ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i.
- 2. Relativamente alla dichiarazione del domicilio eletto per la ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, l'indirizzo di posta elettronica da indicare deve necessariamente essere un indirizzo di posta elettronica certificata?*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'indirizzo di posta elettronica da indicare nella dichiarazione può essere anche non certificato.
- 3. In caso di ATI costituenda fra due imprese, il modello GAP allegato alla modulistica va sottoscritto congiuntamente da entrambe le imprese o ciascuna deve allegare il proprio modulo?*

In caso di ATI costituenda, o costituita, ciascuna delle imprese raggruppande, o raggruppate, dovrà compilare e sottoscrivere il proprio modello GAP.

4. *In caso di ATI costituenda fra due imprese, la dichiarazione di sopralluogo ai sensi dell'art. 106 del DPR 207/2010, va resa da entrambe le imprese o può essere sottoscritta unicamente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo?*

In caso di ATI costituenda fra due imprese la dichiarazione di sopralluogo ai sensi dell'art. 106 del DPR 207/2010 può essere resa dalla sola impresa designata quale capogruppo così come risultante dall'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.

5. *Sulla "dichiarazione del concorrente" vostro modulo, alla pagina n. 4 dove si chiede le categorie/parti di categorie che ciascun associato/consorzio si impegna ad eseguire, mi chiedo devo specificare la mia parte di lavorazioni, oppure di entrambe le Imprese associate?*

In caso di ATI sulla "dichiarazione del concorrente" l'impresa capogruppo è tenuta a indicare le parti di lavorazioni che eseguiranno tutte le imprese raggruppate, mentre ciascuna delle mandanti potrà indicare anche solo la propria parte.